




la SOCIETÀ COOPERATIVA

Cosa la distingue dalle altre imprese

Quali leggi la regolano

Come si costituisce

Come si gestisce



Presentazione

Germano Gorrex
(Direttore Fédération des coopératives valdôtaines)

L'idea di promuovere il Terzo Settore nel suo complesso ha fatto emergere tra i partner del progetto la volontà di pubblicare una serie di volumi che ne racchiudano i principi e le finalità.


Il testo che state per leggere fa parte della collana dedicata al Terzo settore, ed è stato finanziato dal progetto Te.Se.O - Il Terzo Settore Occupa (IT-G-VAL-0004) avviato il 1° ottobre 2002, le cui attività hanno interessato la Valle d'Aosta per tre anni.

Te.se.O. si colloca all'interno del Programma di Iniziativa Comunitaria Equal Fase I che, nella strategia europea per l'occupazione, mira ad innovare gli approcci e le politiche finalizzati a contrastare il fenomeno della discriminazione e della disuguaglianza nel contesto del mercato del lavoro. L'elemento fondamentale di Equal è il principio della concertazione, che si concretizza nella capacità di riunire intorno a determinati problemi soggetti con esperienze e competenze diverse, tutte interessate allo stesso tema.

Il progetto ha visto la costituzione di una Partnership settoriale, composta da 10 soggetti: ACLI Valle d'Aosta, CELVA (Consorzio degli Enti Locali Valdostani), Centro di Servizio per il Volontariato, Centro Sviluppo S.p.A., Ente bilaterale regionale per il Turismo, Fédération des Coopératives Valdôtaines, Fondazione Opere Caritas, ISFORT (Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti), Oesse-Officine sociali di Roma, e Consorzio di Cooperative sociali Trait d'Union, che ha svolto il ruolo di soggetto referente. Gli attori citati compongono la partnership di sviluppo e, ciascuno nel proprio ambito di interesse, ha fornito consulenza mettendo a disposizione le capacità e le conoscenze necessarie alla buona riuscita del lavoro. Te.Se.O. è stato pensato per diffondere una maggiore conoscenza del Terzo settore, del suo ruolo nella società e nell'economia valdostana.

Dall'incontro tra i partner è nata l'idea di realizzare in collaborazione con I.R.E.Coop. Valle d'Aosta, Elaborata soc. coop. e FederCultura Turismo Sport/Confcooperative una pubblicazione dedicata espressamente alla costituzione e gestione di una cooperativa in tutte le sue peculiarità.

Questo volume intende presentare al pubblico valdostano, in modo semplice ed esaustivo, cosa sia una società cooperativa, da quali principi e norme sia regolata; quali siano gli adempimenti necessari per costituire una cooperativa e quant'altro risulti necessario sapere per capirne il funzionamento. Tutto questo lavoro è finalizzato a diffondere sempre più la cultura cooperativa in una comunità, quella valdostana, in cui sono radicati i valori di solidarietà e mutualità.



La società cooperativa è essenzialmente due cose: **un'impresa e una società**.

Ha quindi (in quanto impresa) un fine economico e (in quanto società) non si fa da soli. Nasce cioè da un gruppo di persone che si uniscono per soddisfare un bisogno comune.

Non si tratta esclusivamente di una semplice entità economica. L'aspetto economico-finanziario ha infatti la sua importanza, ma l'attività di una cooperativa va a toccare, in modo non marginale: la sfera del sociale, quella economica e non ultima quella culturale.

La cooperativa è dunque un'impresa nella quale la persona-socio prevale sull'elemento economico.

Alla base della cooperativa sta infatti la comune volontà dei membri di tutelare i propri interessi di consumatori, lavoratori, agricoltori, operatori culturali, ecc.

La comune gestione dell'impresa permette di non essere in uno stato di inferiorità nei confronti di chi, come i grandi gruppi, detiene una posizione di forza sul mercato.

La cooperazione dunque svolge, ormai da più di mezzo secolo, un'importante funzione sociale. Educa infatti moltissime persone, generalmente appartenenti alle classi sociali più deboli, alla responsabilità, all'iniziativa imprenditoriale, alla democrazia economica.

È difficile collocare le cooperative all'interno di schemi prestabiliti, per la pluralità di esperienze esistenti. Qui basti dire che qualunque attività economica può essere svolta tramite una cooperativa.

LE COOPERATIVE SOCIALI

Considerato che il progetto "Te.Se.O - Il Terzo Settore Occupa" è finalizzato a promuovere il Terzo Settore, riportiamo alcune indicazioni in merito alle **cooperative sociali**.

Il riferimento fondamentale per la disciplina della cooperazione sociale è la Legge 8 novembre 1991 n. 381 *Disciplina delle cooperative sociali*, della quale riportiamo i principali contenuti.

Il primo articolo recita: "*Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso:*

- a) *la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi;*
- b) *lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali e di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate".*

Questo significa che le cooperative sociali debbono scegliere se operare nell'uno o nell'altro campo, in quanto non possono operare in entrambi.

L'articolo 2 è invece riferito ai **soci volontari**: viene detto che il loro numero non può essere superiore al 50% della compagine sociale.



Ulteriori disposizioni importanti sono riportate negli articoli 4 e 5, che disciplinano rispettivamente l'**inserimento lavorativo** di persone svantaggiate (devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa sociale di inserimento lavorativo) e le **convenzioni** con le cooperative sociali di inserimento lavorativo iscritte all'Albo regionale in deroga ai contratti della Pubblica amministrazione.

Merita infine di essere citato l'articolo 7, che stabilisce alcune **agevolazioni tributarie** in tema di trasferimenti di beni per successione o donazione e la riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie dovute per la stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi agli immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.

* * *

Le regioni del nostro Paese hanno poi recepito la legge nazionale 381/91 attraverso specifiche norme di attuazione. La normativa di riferimento per la nostra regione è la **Legge regionale 5 maggio 1998 n. 27** *Testo unico in materia di cooperazione*.

* * *

Un'altra normativa molto importante è il **Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460** *Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociali*, che inquadra le cooperative sociali come ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociali) di diritto. Ciò comporta il fatto che alle cooperative sociali si applicano tutte le agevolazioni previste per le ONLUS (in particolare quelle riguardanti l'imposta di bollo e di registro, le liberalità ed i tributi locali).

* * *

Per tutto quanto non viene specificatamente previsto in queste norme particolari, a causa della sociale si fa riferimento alla legislazione in tema di cooperazione (vedi il paragrafo "**Le leggi sulla cooperazione**")

Merita infine di essere sottolineato il fatto che:

il radicamento nel territorio, l'integrazione con le iniziative associazionistiche e di volontariato, il coinvolgimento dei fruitori dei servizi oltre che dei produttori, la dimensione coerente con la tutela della democrazia interna e la rete, interna ed esterna, al proprio sistema, rappresentano i principali elementi caratterizzanti le cooperative sociali.

L'impresa cooperativa è...una società molto particolare!!

Infatti:

- a) Il "fine ultimo" delle altre società è la realizzazione del lucro ed il riparto degli utili patrimoniali. Le cooperative hanno invece uno scopo mutualistico, che consiste nell'assicurare ai soci il lavoro, beni di consumo, o servizi a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato. Nelle altre società, inoltre, gli utili di esercizio vengono distribuiti ai soci in proporzione alle azioni o alle quote possedute, mentre nelle cooperative gli avanzi di gestione rimangono nel patrimonio sociale e possono essere destinati agli investimenti, allo sviluppo delle attività d'impresa ed alla istituzione di servizi comuni.

Altri aspetti tipici delle cooperative sono i seguenti:

- b) variabilità del capitale sociale, che aumenta o si riduce in relazione all'ingresso o all'uscita dei soci, senza che ciò comporti problemi di modifica statutaria;
- c) importanza delle persone dei soci, i quali devono essere in possesso di specifici requisiti soggettivi in relazione alle varie tipologie cooperative (consumatori, lavoratori, produttori agricoli, ecc.);
- d) democraticità della partecipazione dei soci alle assemblee, nelle quali ogni socio persona fisica ha un solo voto, a prescindere dall'eventuale possesso di ammontari diversi di quote od azioni nel capitale sociale;
- e) radicamento sul territorio, che consente di creare occupazione locale e di sviluppare la comunità sociale.



Costituzione

Articolo 45: *La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.*

Codice Civile

(in appendice vengono riportati gli articoli che riguardano le cooperative).

Il DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577

e successive modifiche ed integrazioni (legge "Basevi") è la prima legge speciale in materia di cooperazione. Reca le norme sulla vigilanza delle imprese cooperative nonché quelle sulla loro struttura giuridica.

Le altre principali disposizioni legislative sono le seguenti (in ordine cronologico):

- Legge 17 febbraio 1971, n. 127, *Modifiche al Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, concernente provvedimenti per la cooperazione.*
- Legge 8 novembre 1991, n. 381, *Disciplina delle cooperative sociali.*
- Legge 31 gennaio 1992, n. 59, *Nuove norme in materia di società cooperative.*
- Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, *Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.*
- Legge 3 aprile 2001, n. 142, *Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore.*
- Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220, *Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi.*
- Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, *Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.*

Un cenno particolare alla riforma del diritto societario

Un cenno particolare merita il Decreto legislativo n. 6 del 2003. Questa legge infatti ha riformato il diritto societario italiano, ridisegnando anche la disciplina delle società cooperative, che sono state distinte in:

- cooperative a mutualità prevalente
- cooperative a mutualità non prevalente.

Questa distinzione è fondamentale. Possono godere delle agevolazioni fiscali infatti solo le cooperative a mutualità prevalente, ossia quelle che presentano i seguenti requisiti:

- a) prevalente attività con i soci;
- b) requisiti mutualistici previsti dal Codice Civile.

LA MUTUALITÀ (Breve descrizione degli articoli 2512-2513-2514)

a. Cooperative a mutualità prevalente (art. 2512 c.c.)

Il nostro ordinamento giuridico non ha mai contenuto una vera e propria definizione di "scopo mutualistico"; l'art. 2511 c.c. prima della riforma del 2003 non offriva difatti alcuna definizione né di scopo mutualistico, né di società cooperativa, limitandosi ad indicare che "*le imprese che hanno scopo mutualistico possono costituirsi come società cooperative*". L'intenzione del legislatore, in tal modo, era di non circoscrivere il fenomeno cooperativo con una definizione normativa limitante o inadeguata ad accompagnare, con la dovuta elasticità, gli sviluppi del fenomeno sociale.

La riforma del diritto societario di cui al D.lgs. 6/2003 ha offerto una nozione di società cooperativa innovata nella distinzione tra società cooperative e società cooperative a mutualità prevalente.

In dettaglio, l'art. 2511 c.c. stabilisce che "*le società cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico*". Alla base del concetto di cooperativa vi è sempre lo scopo mutualistico, ma l'art. 2511 sottolinea nel contempo, esplicitamente ed a differenza di quanto stabilito precedentemente, anche il concetto di variabilità del capitale.

La norma non fa, invece, alcun riferimento alla responsabilità limitata o illimitata della società, lasciando presumere che delle obbligazioni sociali risponde solo la cooperativa con il suo patrimonio, come poi esplicitato dal successivo art. 2518 c.c.

L'art. 2512 c.c. definisce la cooperativa a mutualità prevalente¹ sulla base del possesso dei requisiti che seguono:

- attività prevalentemente svolta in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o di servizi;
- utilizzo, prevalentemente, nello svolgimento della attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- utilizzo, prevalentemente, nello svolgimento della attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

¹ Come precisa la Relazione al D.lgs. 6/2003, l'espressione "mutualità prevalente" deve intendersi come sinonimo dell'espressione "costituzionalmente riconosciuta" utilizzata nella legge delega e risulta meglio compatibile con lo stile espressivo del codice civile.



Argomentando da tale concetto di “mutualità prevalente” il legislatore ha distinto le tre tipologie di scambio mutualistico e, di conseguenza, tre diverse tipologie di classi di cooperative²:

- 1) le cooperative – che riguardano il collocamento sul mercato del bene o servizio che la società produce senza distinguersi in alcun modo dalle altre imprese – nelle quali lo scambio mutualistico si pone a valle dell’attività di impresa. Ne sono esempi le cooperative di consumo, o le cooperative che prestano servizi ai soci imprenditori;
- 2) le cooperative nelle quali lo scambio mutualistico si pone a monte, poiché finalizzato all’acquisto di fattori produttivi. In tale fattispecie confluiscono tutte le cooperative nelle quali la prestazione in cui si concreta lo scopo mutualistico è un’opera, un’attività lavorativa, manuale o intellettuale, di lavoro subordinato o autonomo;
- 3) le cooperative di trasformazione e, in genere, quelle nelle quali il rapporto mutualistico è diretto ad assicurare alla società l’acquisto di fattori produttivi diversi dal capitale e dal lavoro, cioè le merci, i beni e i servizi.

Resta intesa la previsione secondo cui le società che rispettano i suddetti requisiti devono iscriversi in un apposito albo tenuto a cura del Ministero delle Attività produttive, al fine di rendere note anche ai terzi le cooperative a mutualità prevalente³.

L’iscrizione all’albo delle cooperative a mutualità prevalente ha un’efficacia di pubblicità notizia, essendo irrilevante ai fini dell’acquisto civilistico la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente; è altrettanto evidente che per usufruire dei benefici fiscali è condizione necessaria l’iscrizione nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.

Va sottolineato che per le cooperative aventi sede legale in Valle d’Aosta l’iscrizione al registro regionale degli enti cooperativi, di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 27/1998, sostituisce ad ogni effetto giuridico quella al registro prefettizio.

² S. L. CERIOLO, P. COSTANZO e A. SANGUINETTI, *La riforma delle società cooperative. Disciplina civilistica e fiscale, adempimenti contabili*, 2004, pagg. 23 e ss.

³ La norma è conforme al principio della legge delega che impone di rendere riconoscibili ai terzi le cooperative a mutualità prevalente e va coordinata con l’art. 2515, comma 3° che, per soddisfare la stessa esigenza di conoscenza, prevede che le cooperative a mutualità prevalente indichino negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l’albo delle cooperative a mutualità prevalente.

b. Criteri per la definizione della prevalenza (art. 2513 c.c.)

I criteri per la definizione della prevalenza sono espressamente indicati dall’art. 2513 c.c., il quale dettaglia, altresì, la procedura da applicare per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni fiscali.

La disposizione citata prevede che gli amministratori ed i sindaci debbano documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziando quelli che sono i parametri oggetto di verifica, fermi restando i parametri indicati dalla norma, ovvero:

- a) i ricavi delle vendite e delle prestazioni verso i soci devono essere superiori al 50% del totale;
- b) il costo del lavoro dei soci deve essere superiore al 50% del totale del costo del lavoro;
- c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci o per beni conferiti da soci deve essere superiore al 50% del totale dei costi per servizi o delle merci e materie prime acquistate o conferite.

Questi criteri sono integrati in base al secondo comma dell’art. 2513 c.c., dalla previsione secondo cui, *“quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti”*.

La documentazione del requisito di prevalenza deve essere interamente contenuta nei dati di bilancio e deve solo essere esplicitata nella nota integrativa, all’interno della quale dovrà essere fornita una rilevazione contabile distinta delle operazioni con i soci rispetto a quelle con i non soci⁴.

La finalità perseguita dal legislatore è stata quella di raggiungere un equilibrio tra le esigenze consistenti nella certezza e affidabilità della situazione di prevalenza, senza aggravare oltre misura gli obblighi di contabilizzazione delle operazioni. Anche il limite del 50%, infatti, risponde ad un principio di equilibrio in quanto finalizzato a non compromettere la competitività della struttura aziendale.

Si deve, infine, precisare che l’art. 2513 c.c. presuppone che l’attività sociale sia in corso da almeno un esercizio, con ciò intendendosi che una volta ottenuto il requisito di prevalenza il medesimo deve essere mantenuto negli esercizi successivi, pena la perdita della qualità di cooperativa a mutualità prevalente. La mancanza dei requisiti di prevalenza non significa che la società è una non cooperativa, ovvero una società non mutualistica, ma semplicemente che si è in presenza di una cooperativa diversa.

⁴ M. G. PAOLUCCI, *Cooperative a mutualità prevalente*, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di A. Maffei Alberti, tomo IV, pagg. 2637 e ss. Tale disposizione deve essere intesa come obbligo per tutte le cooperative di scomporre nelle poste in bilancio, per le cooperative di consumo, il dato sui ricavi delle vendite rispettivamente con i soci e con i terzi, per quelle di lavoro, il costo del lavoro con soci lavoratori e terzi.



Pertanto, la cooperativa che si adegui alle condizioni di prevalenza previste dall'art. 2513 potrà esercitare la facoltà di scegliere se conservare il regime di agevolazioni fiscali riservato alle cooperative mutualistiche a carattere prevalente, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge, attraverso l'inserimento di tutte le clausole statutarie previste dall'art. 2514 c.c., oppure optare per un modello statutario che non prevede i limiti all'intento capitalistico dei soci, ex art. 2514 c.c., e che però non consente alla società di usufruire delle agevolazioni fiscali riservate alle cooperative a mutualità prevalente, fermo restando l'applicabilità di tutte le agevolazioni diverse da quelle tributarie.

c. Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente (art. 2514 c.c.)

La norma di cui all'art 2514 c.c. dispone che gli statuti delle società cooperative a mutualità prevalente debbano prevedere inderogabilmente:

- a) il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Tale norma assume un ruolo primario nell'ambito della riforma in quanto gli statuti rivestono una funzione di garanzia circa la sussistenza dello scopo mutualistico. L'intento del legislatore della riforma è stato, infatti, quello di rispettare l'indirizzo generale delineato dalla legge delega introducendo un limite alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori che consenta di delimitare le possibili aspettative lucrative coltivabili all'interno della cooperazione protetta.

Il legislatore ha però riformato i parametri di riferimento rispetto a quelli del 1947, prendendo atto delle esigenze di patrimonializzazione della cooperativa e ha stabilito che, affinché i capitali confluiscono nell'impresa, anche tale società deve offrire rendimenti adeguati.



Cosa deve fare chi intende costituire una società cooperativa

INNANZITUTTO: IL BUSINESS PLAN

Prima di pensare alla costituzione di una società cooperativa è indispensabile redigere un dettagliato business plan o piano di fattibilità.

Ciò consente di attribuire il giusto peso ai punti di forza e di debolezza del proprio progetto. Anche se gli aspiranti cooperatori non possono avere certezze sul futuro della loro attività, redigendo un buon piano di contabilità, possono aumentare le probabilità di successo e limitare il rischio.

Per lo sviluppo del business plan, è necessario analizzare e risolvere i problemi connessi a cinque punti:

- che cosa offrire;
- a chi e come vendere;
- come organizzarsi;
- quanto si può guadagnare;
- quanto capitale serve.

Dopo aver effettuato un'attenta analisi di questi cinque punti, tenendo presenti le proprie capacità professionali, si giunge a determinare quali sono le scelte che è possibile effettuare, quelle cioè più adeguate per la creazione della propria impresa.

A questo punto bisogna tradurre tutti i dati che emergono in costi/ricavi ed in entrate/uscite per verificare quanto è possibile guadagnare e quanto capitale è necessario per l'avvio dell'impresa.

Sovente da questa analisi non emergono i risultati desiderati. Diventa quindi necessario rivedere le scelte relative ai cinque punti e verificare la fattibilità economica e finanziaria delle nuove ipotesi. Questa operazione può essere ripetuta più volte fino a trovare un'ipotesi valida.

CHI PUÒ AIUTARVI NELLA COSTITUZIONE DI UNA COOPERATIVA SUL TERRITORIO REGIONALE

LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES VALDÔTAINES

La Fédération des Coopératives Valdôtaines è la struttura regionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuta, operante sul territorio valdostano.

Essa riunisce 165 cooperative, attive in tutti i settori produttivi, con un fatturato complessivo di 85 milioni di euro.

La Fédération des Coopératives Valdôtaines:

- promuove lo sviluppo della cooperazione;

- fornisce servizi di consulenza ed assistenza gestionale;
- cura l'organizzazione delle cooperative ed uniforma la loro azione a favore specialmente delle categorie più bisognose, nello spirito di una mutualità cooperativa aperta al servizio della comunità;
- esercitare la vigilanza sugli enti cooperativi.

La Fédération des Coopératives Valdôtaines aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane, e ne costituisce la sua articolazione territoriale.

Offre alle proprie associate una vasta e qualificata gamma di servizi per supportarne la crescita e lo sviluppo, nonché l'ordinaria attività gestionale.

Alcuni di questi servizi, tutti riservati agli associati, sono ricompresi nella quota associativa. Si tratta principalmente di servizi di natura informativa e di consulenza amministrativa, finanziaria, fiscale e giuslavoristica. Numerosi altri servizi possono invece essere fruiti a pagamento, quali la tenuta della contabilità, la predisposizione del bilancio, la gestione paghe, gli adempimenti fiscali ed amministrativi, unitamente all'assistenza per la richiesta di contributi e finanziamenti.

Loc. Grand Chemin 33/D - 11020 Saint-Christophe

Tel. 0165 278211

coop@federation.it

IRECOOP VALLE D'AOSTA

L'Irecoop Valle d'Aosta nasce nel 1980 per volontà della Fédération des Coopératives Valdôtaines e di Confcooperative ed immediatamente opera sul territorio regionale per formare sia i cooperatori che gli insegnanti interessati alla realizzazione di cooperative sociali.

L'attività dell'IRECOOP Valle d'Aosta è quindi suddivisa in due settori:

- promozione scolastica;
- formazione professionale.

Fin dalle origini dell'ente, gli sforzi relativi alla promozione scolastica sono stati orientati verso la divulgazione dei principi cooperativi nelle scuole, predisponendo interventi degli operatori di IRECOOP VdA differenziati a seconda delle tipologie di classi e ordini scolastici.

Un accordo infatti con il MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca) permette all'IRECOOP di operare nelle scuole divulgando l'aspetto sociale e collaborativo insito nel mondo cooperativo.

Negli anni l'attività si è ampliata ed aggiornata, fino alla realizzazione di circa 20 cooperative scolastiche ogni anno.

Il risultato è lusinghiero, se si considera l'esiguo numero di abitanti della regione ed è nostra intenzione aumentare i numeri di tale attività.

L'IRECOOP Valle d'Aosta è un Ente Accreditato; ciò permette allo stesso di presentarsi nel campo della



formazione professionale con esperti qualificati e con competenze riconosciute.

La formazione è attualmente rivolta ai campi della "formazione continua" e della "formazione superiore", oltre alla realizzazione dei corsi di formazione obbligatoria (lex 626/94) e corsi predisposti secondo le esigenze dei cooperatori.

Attività precipua dell'ente è infatti effettuare una vera e propria analisi dei fabbisogni finalizzata alla realizzazione di corsi calibrati sulle esigenze di ogni cooperativa.

Loc. Grand Chemin, 33/D - 11020 Saint-Christophe

Tel. 0165 261423

irecoop.vda@libero.it

LEGA REGIONALE VALDOSTANA DELLE COOPERATIVE E MUTUE

Scopo della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (Legacoop) è di agire per la promozione della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La Legacoop opera per lo sviluppo e il potenziamento del movimento cooperativo indirizzando le associate ad adempiere la funzione sociale riconosciuta alla cooperazione dalla Costituzione italiana. La Legacoop svolge le sue funzioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle imprese associate ed è competente ad esercitare la vigilanza sugli Enti cooperativi.

Via Losanna, 17 - 11100 AOSTA

Tel. 0165 45714

A.G.C.I. Associazione Generale Cooperative Italiane - Sezione di Aosta

L'A.G.C.I. è una organizzazione libera e indipendente che ha come fine istituzionale la rappresentanza, l'assistenza e la tutela del movimento cooperativo.

Tale funzione viene esercitata nella convinzione che la società cooperativa, favorendo la gestione del capitale e del lavoro nelle stesse mani e garantendo la partecipazione e l'uguaglianza degli associati, costituisce un valido strumento per il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e culturali della persona.

Via Torino, 18 - 11100 Aosta

Tel. 0165 361169



Gli adempimenti necessari per costituire una cooperativa

La società cooperativa si costituisce con **atto pubblico** e con la partecipazione di almeno nove soci; può fare riferimento alle norme sulle S.r.l. o sulle S.p.A.

Può essere costituita una società cooperativa con almeno tre soci e sino ad otto quando i medesimi sono persone fisiche e vengono adottate le norme della società a responsabilità limitata.

Per la costituzione è necessario redigere l'**atto costitutivo** e lo statuto.

L'atto costitutivo deve indicare:

- 1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
- 2) la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;
- 4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
- 5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- 6) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
- 7) le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
- 8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
- 9) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
- 10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- 11) il numero dei componenti del collegio sindacale;
- 12) la nomina dei primi amministratori e sindaci;
- 13) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società.

Lo **statuto** deve riportare le norme relative al funzionamento della società. In appendice vengono riportati due statuti-tipo di società cooperative, con riferimento al modello della S.r.l. o della S.p.A..

Vi sono poi alcuni **adempimenti successivi**, che sarà cura del notaio, di fronte al quale la cooperativa deve essere costituita, illustrarvi.

DISCIPLINA APPLICABILE ALLE SOCIETÀ COOPERATIVE

In virtù del rinvio operato dall'art. 2519 c.c., si applicano alle società cooperative le norme previste per le società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni specifiche in tema di cooperative e con le leggi speciali.

Le cooperative che hanno un numero di soci inferiore a venti, ovvero un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad 1 milione di euro, possono applicare la disciplina prevista per le società a responsabilità limitata.

La partecipazione al capitale sociale

La misura della partecipazione del singolo socio in una cooperativa è soggetta ad alcuni limiti.

Nessun socio persona fisica può avere una **quota di partecipazione inferiore a venticinque euro e superiore a centomila euro**.

Tale limite non trova applicazione per i soci persone giuridiche per i conferimenti di beni in natura o di crediti e per i sottoscrittori di strumenti finanziari dotati di diritti amministrativi.

Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a venticinque euro né, per le azioni, superiore a cinquecento euro.

La responsabilità dei soci per i debiti contratti dalla società

Nelle società cooperative **per le obbligazioni sociali risponde solo l'impresa con il suo patrimonio**. Questo principio è molto importante, infatti i soci, anche nella peggiore delle ipotesi, ossia in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa della cooperativa, rischiano soltanto la quota di capitale sociale sottoscritta nella società e non "mettono in gioco" il proprio patrimonio personale.

I SOCI

Requisiti dei soci

L'atto costitutivo deve stabilire i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Ammissione di nuovi soci

I nuovi soci vengono ammessi con deliberazione degli amministratori su domanda degli interessati.

Nel caso in cui la società intenda invece respingere la domanda di adesione, il consiglio di amministrazione (oppure l'organo amministrativo, se il Consiglio non è previsto) deve motivare, entro sessanta giorni, la deliberazione di rifiuto della domanda di ammissione e comunicarla agli aspiranti soci.

Recesso dei soci

Il recesso, ossia l'uscita volontaria del socio a seguito di dimissioni date prima della scadenza del contratto sociale, è disciplinato dall'art. 2532 del Codice civile, secondo cui il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo.

Il recesso non può essere parziale.



Esclusione dei soci

L'esclusione dei soci può avvenire:

- per mancato pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte;
- per gravi inadempienze che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal contratto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nei casi previsti dall'art. 2286 (interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici);
- in caso di fallimento;
- nei casi previsti dall'atto costitutivo.

ORGANI SOCIALI E SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

Le cooperative cui si applica la disciplina sulle S.p.A. possono scegliere uno di questi sistemi di amministrazione:

- *tradizionale*;
- *dualistico*;
- *monistico*.

Le cooperative cui si applica la disciplina sulle S.r.l., invece, devono adottare il sistema di amministrazione tradizionale.

GLI ORGANI SOCIALI NEL SISTEMA TRADIZIONALE

Nel sistema tradizionale gli organi sociali di un'impresa cooperativa sono:

1. Assemblea dei soci;
2. Organo amministrativo (consiglio o amministratore unico);
3. Collegio sindacale, se nominato;
4. Revisore contabile o società di revisione, se nominato.

L'Assemblea dei soci

È la riunione dei soci, alla quale è attribuito il compito di esprimere il programma delle attività dell'impresa.

Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto a prescindere dal valore della quota o dal numero delle azioni possedute.

L'atto costitutivo, però, può attribuire:

- più voti, ma non oltre 5, ai soci sovventori (articolo 4, legge n. 59/92);
- più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, ai soci persone giuridiche;
- più voti ai soci che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse (in ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale).

Al contrario delle società di capitali, le maggioranze richieste per la regolare costituzione dell'assemblea (sia ordinaria che straordinaria) e per la validità delle delibere assembleari sono determinate nell'atto costitutivo e vengono calcolate secondo il numero dei voti spettanti a soci.

Se lo statuto lo prevede, è ammesso il voto per corrispondenza o espresso mediante altro mezzo di telecomunicazione.

Nelle cooperative cui si applica la disciplina sulle S.p.a. ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 10 soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Sono di competenza dell'*Assemblea ordinaria*:

- nomina e revoca degli amministratori, dei componenti il Collegio sindacale, del soggetto che esercita il controllo contabile e determinazione del loro compenso;
- approvazione del bilancio e destinazione gli utili;
- deliberazioni sull'emissione delle azioni di sovvenzione e sulle azioni di partecipazione cooperativa;
- deliberazioni sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- approvazione dei regolamenti interni.

L'*Assemblea è straordinaria* quando delibera sulle modifiche dello statuto e sulle materie previste nell'articolo 2365 del Codice civile.


L'Organo amministrativo

È l'organo a cui è affidata la gestione della società e, in particolare, l'attuazione dell'oggetto sociale.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone queste costituiscono il Consiglio di amministrazione.

È ammesso però anche l'amministratore unico.

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea (salvo i primi che sono nominati nell'atto costitutivo).



Gli amministratori possono essere soci o non soci, ma la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci, in proporzione all'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale, ma i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo degli amministratori.

Collegio sindacale e revisore contabile

Il Collegio sindacale è l'organo cui spetta di controllare la gestione economico-amministrativa della società cooperativa, il rispetto della legge e dello statuto, dei principi di corretta amministrazione. Il suo carattere fondamentale è quello dell'imparzialità propria di ogni organo di controllo.

Il Codice Civile prevede l'obbligo di nominare il Collegio sindacale solo quando:

1. la società ha un capitale sociale non inferiore a quello minimo previsto per le S.pa. e cioè 120.000 €.
2. Per due esercizi consecutivi vengono superati due dei limiti sotto elencati, previsti dall'articolo 2435 bis del codice civile, vale a dire:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 €;
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 €;
 - dipendenti occupati in media durante l'anno: 50 unità.
3. La società emette strumenti finanziari non partecipativi.

Il Collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci; devono essere nominati due sindaci supplenti.

Un membro effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili presso il Ministero di Giustizia, gli altri saranno scelti negli albi professionali dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, avvocati, consulenti del lavoro.

Al Collegio dei sindaci non spetta il controllo contabile che viene affidato ad un revisore esterno o ad una società di revisione.

Tuttavia, se tutti i componenti il Collegio sindacale sono iscritti nel registro dei revisori contabili il Collegio sindacale può esercitare anche il controllo contabile.

Nelle società cooperative cui si applica la disciplina sulle S.p.a., anche quando non è obbligatorio nominare il Collegio sindacale è obbligatoria la nomina del revisore contabile.

GLI ORGANI SOCIALI NEL SISTEMA DUALISTICO

Nel sistema dualistico gli organi sociali sono:

1. Assemblea dei soci;
2. Consiglio di gestione;
3. Consiglio di sorveglianza;
4. Organo di controllo contabile.

L'Assemblea nomina il Consiglio di sorveglianza e questo il Consiglio di gestione.

In tale sistema molte delle competenze che nel sistema tradizionale sono esclusive dell'Assemblea sono attribuite al Consiglio di sorveglianza.

In tale sistema il controllo contabile deve essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

GLI ORGANI SOCIALI NEL SISTEMA MONISTICO

Nel sistema monistico gli organi sociali sono:

1. Assemblea dei soci;
2. Consiglio di amministrazione;
3. Comitato esecutivo;
4. Organo di controllo contabile.

L'Assemblea nomina il Consiglio di amministrazione, che è l'organo cui spetta la gestione della società.

Il Consiglio di amministrazione nomina al suo interno il Comitato esecutivo cui spetta di controllare la gestione del Consiglio di amministrazione.

Il controllo contabile deve essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

STRUMENTI FINANZIARI PER UNA SOCIETÀ COOPERATIVA

Figura tipica di socio finanziatore nelle società cooperative è quella di socio sovventore (articolo 4, legge n. 59/92).

I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Il tasso di remunerazione delle azioni di sovvenzione non può essere superiore al 2% rispetto a quello previsto per gli altri soci.

Altro strumento finanziario tipico delle società cooperative è costituito dalle azioni di partecipazione cooperativa (articolo 5, legge n. 59/92).

Tali azioni sono prive del diritto di voto, ma sono privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale.



Inoltre, le società cooperative cui si applica la disciplina sulle S.p.a. possono emettere tutti gli strumenti finanziari di una società per azioni.

Le cooperative cui si applica la disciplina sulle S.r.l., oltre alle azioni di sovvenzione ed alle azioni di partecipazione cooperativa, possono emettere solo strumenti finanziari privi di diritto di voto e solo verso investitori qualificati.

LA DISCIPLINA DELLE RISERVE

La lett. c) dell'art. 2514 c.c. prevede per le cooperative a mutualità prevalente "il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori".

La più evidente innovazione introdotta dal nuovo art. 2514 c.c. risiede certamente nella possibilità che nell'ambito della medesima cooperativa coesistano riserve divisibili e riserve indivisibili⁵.

Riserve indivisibili

L'indivisibilità delle riserve può trovare la propria fonte nella legge o nello statuto sociale⁶.

Oltre alle fattispecie caratterizzate dall'imposizione ex lege, il vincolo di indivisibilità può essere introdotto statutariamente a prescindere dalla sua corrispondenza o meno a specifiche disposizioni legislative⁷.

In tal caso l'indivisibilità deve essere sancita nella disciplina statutaria della cooperativa, che, pertanto, rappresenta sempre la fonte immediata di tale regime e, soprattutto individua un complesso normativo di contenuto del tutto omogeneo quanto agli effetti determinati sul patrimonio della cooperativa, benché potenzialmente diversificati sotto il profilo dei benefici agevolativi.

Emerge, dunque, la centralità dello statuto al quale viene affidata la scelta di prevedere o meno l'istituzione di riserve divisibili per i soci finanziatori, possessori di titoli di partecipazione al capitale di rischio⁸.

Il carattere di indivisibilità impresso alle riserve accumulate ha natura permanente e ad esso corrisponde

il diritto, da parte dei fondi mutualistici, ad ottenere la devoluzione al verificarsi delle condizioni previste dalla legge.

Al regime irreversibile così impresso dalla legge sulle riserve già accumulate, fa riscontro l'ampia possibilità statutaria di modificare le regole della futura accumulazione patrimoniale.

L'art. 2545 quater c.c. al primo comma dispone che "*qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali*". La riforma ha rafforzato l'obbligo in questione prevedendo un innalzamento dell'accantonamento obbligatorio dal venti al trenta per cento.

Nessuna innovazione emerge con riferimento al carattere di indisponibilità della riserva legale, che si aggiunge a quello della indivisibilità nell'ipotesi in cui la cooperativa osservi il regime prescritto dalle condizioni agevolative fiscali⁹.

Dalla lettura del terzo comma è poi possibile desumere la possibilità di costituire accanto alla riserva statutaria altri tipi di riserve.

Più in dettaglio, si possono ritenere consentite oltre alla riserva legale:

- riserve statutarie: previste dallo statuto e funzionalmente simili a quella legale, anche se possono essere destinate ad un particolare scopo e, secondo la giurisprudenza, sia pure in riferimento alle società per azioni, possono essere distolte dalla loro destinazione solo con una modificazione dell'atto costitutivo;
- riserve facoltative: sono create di volta in volta dall'assemblea, senza cioè alcuna predeterminazione, con accantonamento di utili annuali e, entro certi limiti, sono liberamente distribuibili fra i soci;
- riserve speciali: distinte dai fondi speciali, sono create per scopi particolari, od in conseguenza di particolari disposizioni di legge o per particolari esigenze contabili come ad esempio la riserva da sovrapprezzo.

⁵R. GENCO, *La riforma delle società cooperative*, 2003, pp.72 e ss: "Il sistema finora vigente prevedeva, infatti, come è noto un regime di totale indivisibilità delle riserve per le cooperative che intendessero aderire allo schema dei requisiti agevolativi".

⁶Le principali fonti legali del vincolo sono rappresentate dall'attuale art. 26 della legge Basevi, dall'art. 14 del D.P.R. n. 601/1973 (in materia di agevolazioni fiscali), dall'art. 12 L. n. 904/1977; ad esse si aggiungono le disposizioni recate dal decreto n. 6/2003, art. 2514, in materia di cooperative a mutualità prevalente.

⁷L'art. 2545 ter, rubricato "Riserve indivisibili" al primo comma afferma: "Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società".

⁸M. LENGO, *La mutualità cooperativa*, in *La riforma delle società cooperative*, p. 19: "Le scelte compiute dal Legislatore relativamente alla disciplina dei dividendi e a quella delle riserve sono indicative di un orientamento volto a massimizzare il più possibile la capacità delle cooperative, di tutte le cooperative, di ricorrere al mercato finanziario, evitando la previsione di vincoli o rigidità che possano in qualche modo deprimere l'interesse dei potenziali investitori".

⁹L'art. 2545 sexies precisa che spetta all'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, il compito di deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio e che l'attribuzione del ristorno possa essere effettuata anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 c.c., ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.

Riserve divisibili

L'art. 2545 quinquies c.c. pone un limite alla distribuzione ai soci di riserve divisibili.

Al secondo comma prevede, infatti, che l'atto costitutivo possa autorizzare l'assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili, in due modi, ovvero:

- mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui all'art. 2526 c.c.;
- mediante l'aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l'emissione di nuove azioni anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 c.c. (secondo cui il valore delle azioni o della quota non può eccedere per ciascun socio centomila euro), nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario.

Il comma successivo prevede con riguardo all'assegnazione delle riserve divisibili in occasione dello scioglimento del rapporto con il singolo socio, che l'assegnazione abbia luogo attraverso l'emissione di strumenti finanziari liberamente disponibili, ma è ammessa la possibilità che lo statuto preveda diversamente, ed il modo indicato diviene obbligatorio solo se il patrimonio netto sia inferiore al quarto dell'indebitamento della società.

LA DISCIPLINA DEI RISTORNI

Il ristorno rappresenta la modalità con la quale il risparmio di spesa o il maggior guadagno, conseguito attraverso l'attività mutualistica, viene distribuito in capo ai soci; si tratta di uno strumento tecnico per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico derivante dai rapporti di scambio dei soci stessi con la cooperativa.

I ristorni sono attribuiti ai soci in proporzione agli scambi mutualistici intrattenuti con la cooperativa nel corso dell'esercizio e si concretizzano, pertanto, in una integrazione dei redditi già corrisposti al socio (cooperative di lavoro o di produttori) ovvero nella restituzione di una parte dei costi sostenuti dal socio (cooperative di consumo o di utenti)¹⁰.

Il recente testo legislativo conferma la natura del ristorno come una componente del risultato dell'esercizio distribuibile a discrezione dell'assemblea secondo criteri mutualistici.

¹⁰Differenza fra ristorni ed utili: gli utili costituiscono la remunerazione del capitale e sono distribuiti proporzionalmente alla quota di capitale sottoscritta dal singolo socio; i ristorni, invece, rappresentano uno degli strumenti tecnici utilizzati per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa, traducendosi in un rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla cooperativa, ovvero ad integrazione della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio.

Il nuovo art. 2545 sexies c.c.¹¹ dispone, infatti, che "l'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici" e che "l'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 c.c.", ovvero mediante strumenti finanziari.

La distribuzione del ristorno presuppone necessariamente, quindi, la presenza di un avanzo attivo della gestione, e cioè di un utile, essendo contrario ad ogni logica giuridica ed economica assegnare ai soci un vantaggio mutualistico in presenza di un risultato di gestione negativo.

La norma in esame ha, inoltre, fatto obbligo alle cooperative di indicare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci fino a richiedere la distinta rappresentazione delle diverse gestioni mutualistiche¹², così ponendo un principio sostanziale di proporzionalità tra ristorni e risultati delle attività mutualistiche.

La nuova normativa conferma inoltre che il ristorno non possa configurarsi in termini di pretesa assoluta o di diritto soggettivo del socio cooperatore.

È un orientamento che la giurisprudenza ha ormai da tempo assunto e che, oggi, viene appunto confermato dalla norma che condiziona l'erogazione del ristorno alla volontà dell'assemblea, sia ai fini della determinazione della misura, sia ai fini delle possibili modalità di attribuzione del ristorno.

La norma prescrive, altresì, che i criteri di ripartizione determinati dall'atto costitutivo, siano individuati nel rispetto del principio di buona fede, così impedendo ingiustificate discriminazioni tra soci, secondo modalità che risultino arbitrarie e non ragionevoli.

Ulteriore elemento che emerge dalle disposizioni riformate riguarda la possibilità che il ristorno sia destinato ad aumento del capitale sociale, art. 2545 sexies, 3° comma, c.c..

Volendo offrire una sintesi della motivazione che ispira le disposizioni esaminate, è fondato individuare tale ragione, da un lato, nell'intento di favorire la corresponsione ai soci di proventi mediante criteri prettamente mutualistici, dall'altro lato, nella volontà di incentivare la capitalizzazione delle cooperative.

¹¹Introdotta dall'art. 6 della legge 388/2000 e dal D.lgs. 6/2003.

¹²Il secondo comma prevede, inoltre, il carattere proporzionale del ristorno con gli scambi mutualistici intrattenuti dal socio, collegando l'obbligo di identificare la provenienza dei risultati distribuiti con queste modalità, eventualmente facendo riferimento alle "diverse gestioni mutualistiche".



Perché una società cooperativa e non un altro tipo di impresa?

Operare tramite una società cooperativa...conviene!!!

Perché?

La cooperativa è l'unico tipo di società espressamente citata dalla Costituzione, che all'art. 45 recita: "La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei...".

Le società cooperative, pertanto, hanno vari benefici:

FONTI DI FINANZIAMENTO E AGEVOLAZIONI PER UNA SOCIETÀ COOPERATIVA

- Legge regionale 5 maggio 1998, n. 27, *Testo unico in materia di cooperazione*.
- Legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, *Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione*.
- Interventi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale per la cooperazione agricola.
- Interventi previsti dal Piano Triennale di Politica del lavoro e di formazione professionale 2004-2006 (articolo 4 della legge regionale n. 7, del 31 marzo 2003).
- Fondo Sociale Europeo.
- Legge 27 febbraio 1985, n. 49, (articoli 1-13): "Foncooper" Fondo rotativo per investimenti da parte di cooperative.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI

Sotto il profilo fiscale alle società cooperative si applica la disciplina generale del Testo Unico delle imposte sui redditi, integrata dalle norme agevolative previste da una serie di interventi del legislatore volti a promuovere la loro funzione mutualistica e giustificati dalla funzione attribuita alla forma cooperativa dall'art. 45 della Costituzione.

L'art. 14 del D.P.R. 601/1973 pone le condizioni attraverso le quali le cooperative possono accedere alle agevolazioni di carattere fiscale, nella:

- 1) sussistenza dei requisiti mutualistici così come modificati dall'art. 2514 c.c.;
- 2) iscrizione nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione.

L'art. 14 prevede inoltre che *"i presupposti di applicabilità delle agevolazioni sono accertati dall'amministrazione finanziaria sentiti il Ministero del Lavoro e gli altri organi di vigilanza"*.

Il parere degli organi di vigilanza è da intendersi obbligatorio¹³.

I due elementi fondamentali che connotano la riforma dal punto di vista fiscale, sono rappresentati dall'introduzione della qualificazione delle cooperative che potranno continuare ad usufruire dei vantaggi fiscali e dalla disciplina che regola a tali fini la prevalenza.

Il legislatore delegato ha, infatti, stabilito espressamente che le disposizioni di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applichino soltanto alle cooperative a mutualità prevalente, che abbiano adeguato i propri statuti alla luce delle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2004.

Sono proprio gli articoli 2512-2513-2514 codice civile, poc'anzi esaminati, a dettare le regole ed i criteri per la definizione delle cooperative a mutualità prevalente, uniche destinatarie delle disposizioni fiscali di favore.

Le agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette delle società cooperative sono previste dall'art. 6 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63 convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 e dalle successive modifiche apportate dall'articolo 1, commi 460-466 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Finanziaria 2005).

Le agevolazioni fiscali di cui godono le società cooperative a mutualità prevalente, come stabilito espressamente dalla norma di cui all'art. 223-duodecies¹⁴, possono essere così schematizzate:

- a) deducibilità (limitatamente al 70%, elevato all'80% per le cooperative agricole) delle somme accantonate a riserva indivisibile, ai sensi dell'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977, n. 904;
- b) deducibilità totale per le cooperative sociali, di cui alla legge 381/1991, delle somme accantonate a riserva indivisibile (articolo 12 Legge 904/1977);

¹³ L'orientamento della Suprema Corte affermava che "la mancata acquisizione di detto parere (parere di vigilanza) vizia il procedimento accertativo e l'atto di accertamento che, in quanto incide su una situazione inerente a diritti soggettivi del contribuente, deve essere ritenuto illegittimo. La giurisprudenza più recente ha aderito ad un diverso orientamento, secondo il quale l'amministrazione finanziaria può accertare, ai sensi del citato art. 14, direttamente la mancanza dei requisiti per l'applicabilità dei benefici fiscali concessi, senza l'intervento del Ministero del Lavoro, che ha il solo compito di verificare l'esistenza nello statuto sociale delle clausole stabilite dalla legge al fine del rispetto dei requisiti di mutualità, ma non anche quello di riscontrare la conformità dell'attività svolta al contenuto di dette clausole.

Con il D.lgs. 220/2002 è stata infine fornita la disciplina per il riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, disponendo che rientri sotto la competenza del Ministero delle Attività Produttive.

¹⁴ La norma aggiunge che conservano le agevolazioni fiscali le società cooperative ed i loro consorzi che, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari dell'art. 2538 c.c., abbiano adeguato i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente entro il 31 dicembre 2004. Risulta quindi che ove ciò non sia stato rispettato le società cooperative decadano dal diritto di beneficiare delle sole agevolazioni fiscali previste dalle leggi speciali, ma non anche di quelle riconosciute in via generale o comunque di quelle di natura diversa.



- c) deducibilità dei ristorni ai soci, ex art. 12 del D.P.R. 601/1973;
- d) deducibilità parziale IRES degli interessi corrisposti sui prestiti sociali, ex art. 13 del D.P.R. 601/1973;
- e) esenzione dal reddito delle quote di utili destinate ai fondi mutualistici, ex art. 11 della legge 59/1992;
- f) esclusione IVA delle prestazioni di garanzia mutualistiche e controllo qualitativo dei prodotti, ex art. 4 del D.P.R. 633/1972;
- g) esenzione dell'imposta di bollo degli atti costitutivi e modificativi, ex art. 19 del D.P.R. 642/1972, tabella 1;
- h) registrazione gratuita degli atti costitutivi e modificativi delle cooperative edilizie, ex art. 66 del D.L. 331/1993.

Dalle disposizioni della riforma emerge comunque la volontà del legislatore di collegare il riconoscimento costituzionale della cooperativa alla funzione sociale che essa ricopre, attraverso le disposizioni che, incidendo sullo schema legale della società, attribuiscono al socio cooperatore ed ai soggetti che aspirano ad assumere la qualità di soci le posizioni previste e disciplinate dal legislatore in maniera inderogabile.



ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RIGUARDANTI LE SOCIETÀ COOPERATIVE

Codice civile

TITOLO VI

Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici

Capo I

Delle società cooperative

Sezione I

Disposizioni generali.

Cooperative a mutualità prevalente

2511 (Società cooperative)

Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico.

2512 (Cooperativa a mutualità prevalente)

Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

- 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

2513 (Criteri per la definizione della prevalenza)

Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo

nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

- a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;
- b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9;
- c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.

Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

2514 (Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente)

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

2515 (Denominazione sociale)

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa.

L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.

Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il

numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

2516 (Rapporti con i soci)

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

2517 (Enti mutualistici)

Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti mutualistici diversi dalle società.

2518 (Responsabilità per le obbligazioni sociali)

Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

2519 (Norme applicabili)

Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.

L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.

2520 (Leggi speciali)

Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.

La legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.

Sezione II Della costituzione

2521 (Atto costitutivo)

La società deve costituirsi per atto pubblico.

L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.

L'atto costitutivo deve indicare:

1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il

domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;

- 2) la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;
- 4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
- 5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- 6) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
- 7) le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
- 8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
- 9) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
- 10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- 11) il numero dei componenti del collegio sindacale;
- 12) la nomina dei primi amministratori e sindaci;
- 13) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

2522 (Numero dei soci)

Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.

Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.

2523 (Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società)

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a norma dell'articolo 2330. Gli effetti dell'iscrizione e della nullità sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.

2524 (Variabilità del capitale)

Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito.

Nelle società cooperative l'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall'articolo 2528 non importa modificazione dell'atto costitutivo.

La società può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Sezione III Delle quote e delle azioni

2525 (Quote e azioni)

Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro nè superiore a cinquecento euro.

Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

L'atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-ter.

I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale nè quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.

2526 (Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito)

L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

L'atto costitutivo stabilisce i diritti di amministrazione o patrimoniali attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.

La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

2527 (Requisiti dei soci)

L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

2528 (Procedura di ammissione e carattere aperto della società)

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro

sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

2529 (Acquisto delle proprie quote o azioni)

L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purchè sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

2530 (Trasferibilità della quota o delle azioni)

La quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Qualora l'atto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni il socio può recedere dalla società, con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso, in caso di divieto statutario di trasferimento della partecipazione, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società.

2531 (Mancato pagamento delle quote o delle azioni)

Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'articolo 2533.

2532 (Recesso del socio)

Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo. Il

recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

2533 (Esclusione del socio)

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531, può aver luogo:

- 1) nei casi previsti dall'atto costitutivo;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 4) nei casi previsti dall'articolo 2286;
- 5) nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

2534 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

L'atto costitutivo può prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrino nella partecipazione del socio deceduto.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

2535 (Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente).

La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. L'atto costitutivo può prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

2536 (Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi)

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

2537 (Creditore particolare del socio)

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.

Sezione IV Degli organi sociali

2538 (Assemblea)

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni

possedute. L'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.

Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.

Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

L'atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

2539 (Rappresentanza nell'assemblea)

Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

2540 (Assemblee separate)

L'atto costitutivo delle società cooperative può prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci.

Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche.

L'atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalità di convocazione e di partecipazione all'assemblea generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

I delegati debbono essere soci. Alla assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno

preso parte alle assemblee separate.

Le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 2377 anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative con azioni ammesse alla quotazione in mercati regolamentati.

2541 (Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari)

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;
- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- 5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

La assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.

2542 (Consiglio di amministrazione)

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Nelle società cooperative cui si applica la disciplina delle società per azioni, l'atto costitutivo stabilisce i limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di tre mandati consecutivi.

L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.

2543 (Organo di controllo)

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.

I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

2544 (Sistemi di amministrazione)

Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'articolo 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409-octies, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione. I componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409-sexiesdecies, agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.

2545 (Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa)

Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

2545-bis (Diritti dei soci)

Nelle società cooperative cui si applica la disciplina della società per azioni, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

2545-ter (Riserve indivisibili)

Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.

2545-quater (Riserve legali, statutarie e volontarie)

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545-quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.

2545-quinquies (Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori)

L'atto costitutivo indica le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori.

Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le

riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. Il divieto non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari. L'atto costitutivo può autorizzare l'assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:

- a) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526;
- b) mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario.

Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso l'emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia inferiore ad un quarto.

2545-sexies (Ristorni)

L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.

2545-septies (Gruppo cooperativo paritetico)

Il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare:

- 1) la durata;
- 2) la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;
- 3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;
- 4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto;
- 5) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune.

La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.

Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'albo delle società cooperative.

Sezione V
Delle modificazioni dell'atto costitutivo

2545-octies (Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente)

La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514.

In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.

2545-novies (Modificazioni dell'atto costitutivo)

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436.

La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III.

2545-decies (Trasformazione)

Le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa, la trasformazione in una società del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio.

Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci sono più di diecimila, l'atto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti se all'assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci.

All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi.

2545-undecies (Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione)

La deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, esistenti alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori allegano una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa.

2545-duodecies (Scioglimento)

La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale.

2545-terdecies (Insolvenza)

In caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento.

La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

Sezione VI
Dei controlli

2545-quaterdecies (Controllo sulle società cooperative)

Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali.

2545-quinquiesdecies (Controllo giudiziario)

I fatti previsti dall'articolo 2409 possono essere denunciati al tribunale dai soci che siano titolari del decimo del capitale sociale ovvero da un decimo del numero complessivo dei soci, e, nelle società cooperative che hanno più di tremila soci, da un ventesimo dei soci.

Il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti anche all'autorità di vigilanza.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori, i sindaci e l'autorità di vigilanza, dichiara improcedibile il ricorso se per i medesimi fatti sia stato già nominato un ispettore o un commissario dall'autorità di vigilanza.

L'autorità di vigilanza dispone la sospensione del procedimento dalla medesima iniziato se il tribunale per i medesimi fatti ha nominato un ispettore o un amministratore giudiziario.

2545-sexiesdecies (Gestione commissariale)

In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinando i poteri e la durata.

Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità di vigilanza può nominare un vice

commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.

Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità governativa.

Se l'autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui ai commi precedenti.

2545-septiesdecies (Scioglimento per atto dell'autorità)

L'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione.

Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori.

2545-octiesdecies (Sostituzione dei liquidatori)

In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità governativa può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale.

Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali è intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell'autorità giudiziaria, l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.



ATTI SOCIALI

Atti sociali

STATUTI-TIPO DI SOCIETA' COOPERATIVE

STATUTO Società cooperativa per azioni, mutualità prevalente

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e sede)

È costituita la Società cooperativa denominata

“ [-] soc. cooperativa”.

La cooperativa ha sede in [-]

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al [-] e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. In questo caso è fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa persegue lo scopo mutualistico, volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la cooperativa, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, a migliori condizioni di mercato.

La Cooperativa è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, come previsto dall'art. 2512 c.c., la cooperativa ai sensi dell'art. 2514: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai

soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c.c.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto: [-]

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO III
SOCI E AZIONI

Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali

[*e che sono in possesso dei seguenti requisiti: ____*]

In nessun caso possono essere soci coloro che si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione del consiglio di Amministrazione (*clausola facoltativa*).

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, sono/non sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 10 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) il mancato adeguamento agli standard produttivi e qualitativi;
- c) _____.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini

previsti ai precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, assumendone di diritto la relativa qualifica. Il passaggio alla categoria di socio ordinario deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

Qualora si verifichi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute specificando il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5;
- c) il numero di azioni che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione e arbitrale contenuta negli art. 36 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera di conciliazione e arbitrale.

Se trattasi di cooperativa, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) e e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- [-]

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 8 (Azioni)

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in azioni del valore nominale di euro 25 (venticinque).

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c. le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione avanti gli Arbitri.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) [-]

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi agli Arbitri.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531 c.c. , può aver luogo:

- 1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
- 3) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
- 4) nei casi previsti dell'articolo 2288, comma 1, c.c.;
- 5) [-]

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione avanti gli Arbitri, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 11 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile nei confronti di ciascuno dei successori.

Art. 12 (Rimborso delle azioni)

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle azioni. Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10 sub n. 1 oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-*quinquies*, comma 3, c.c.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere il rimborso delle azioni, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del soprapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei

conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 14 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

Art. 15 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € [-] ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero [-].

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 16 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal precedente articolo 8.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni.

Art. 17 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;

- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti [-] voti nelle assemblee della cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

OBBLIGAZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 19 (Obbligazioni e strumenti di debito)

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere obbligazioni, nonché

strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seg. c.c.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'assemblea speciale delle categorie degli azionisti detentrici di strumenti finanziari privi di diritto di voto, ed al relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Organi)

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) il o i Revisori per il controllo contabile, se nominati.

a) ASSEMBLEA

Art. 21 (Convocazione)

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata, anche a mano, inviata ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione.

In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. Tale indicazione è necessaria per i soci con domicilio fuori dal territorio della Repubblica Italiana.

In alternativa, l'avviso di convocazione dev'essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge, ovvero sul un quotidiano locale."...".

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Art. 22 (Competenze dell'assemblea)

L'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge.

L'assemblea ordinaria può inoltre essere chiamata dagli amministratori, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., per l'autorizzazione di determinati atti di gestione individuati dagli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

Art. 23 (Intervento e voto)

Ai sensi dell'art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Essi sono legittimati all'intervento in forza dell'iscrizione nel libro dei soci.

L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372 c.c., fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di UNO/DIECI, anche nel rispetto dell'art. 2539 c.c.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ai sensi dell'articolo 2358, ultimo comma, del Codice Civile, il consiglio di amministrazione può stabilire che il voto per le delibere riguardanti l'approvazione del bilancio e l'approvazione dei regolamenti interni sia espresso per corrispondenza. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

I soci devono trasmettere a mezzo di raccomandata A/R alla cooperativa la propria dichiarazione di voto scritta in calce al documento di convocazione. La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computino né ai fini della regolare costituzione dell'assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di _____(massimo) voti come appresso specificato:_____.

Art. 24 (Presidente e verbalizzazione)

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, dal vice-presidente, ovvero ancora da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 25 (Maggioranze e votazioni)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dall'assemblea, escluso in ogni caso il voto segreto.

b) AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 26 (Consiglio di amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da [-] a [-], eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I delegati dal socio in qualità di coadiuvanti o collaboratori dell'impresa POSSONO/NON POSSONO venire eletti alla carica di amministratore.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi societari e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente, qualora non vi provveda l'assemblea.

Non possono venire eletti per un numero di mandati consecutivi superiori a quelli previsti dalla legge.

Art. 27 (Compiti del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni – ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci – ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 29 (Integrazione del consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 30 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori.

L'Assemblea può anche riconoscere agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 31 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

La rappresentanza della cooperativa spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, al segretario se nominato, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

c) COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 32 (Collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, purché composto integralmente da revisori contabili, esercita anche il controllo contabile.

d) IL CONTROLLO CONTABILE

Art. 33 (Controllo contabile)

In assenza del collegio sindacale, ovvero quando lo stesso non sia costituito integralmente da revisori contabili, qualora la legge lo preveda, o venga comunque deliberato dall'assemblea dei soci, il controllo contabile è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis, comma primo, c.c.

TITOLO VII BILANCIO E RISTORNI

Art. 34 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto

di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli :

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 35 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di altri strumenti finanziari

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto

in apposito regolamento, da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c., sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati fra loro):

[·]
[·]

TITOLO VIII CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRALE

Art. 36 (Clausola di Conciliazione)

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e i singoli soci, o tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera di Conciliazione promossa da Confcooperative.

Art. 37 (Clausola Arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 38 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c.;
- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla camera arbitrale

promossa dalla Confcooperative entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 39 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Nomina liquidatori)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 (Devoluzione patrimonio)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

TITOLO X
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 43 (Legge applicabile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.



STATUTO Società cooperativa a responsabilità limitata, mutualità prevalente

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel comune di _____ la società cooperativa denominata "_____ società cooperativa a responsabilità limitata".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al _____ e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro. e persegue lo scopo mutualistico, volto a conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la società, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, alle migliori condizioni possibili. In particolare scopo della società èPertanto la società si avvarrà, (prevalentemente), nello svolgimento della propria attività di.....dei soci.

La cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa ha come oggetto:

- _____
- _____
- _____

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli

atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

L'organo amministrativo sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci cooperatori, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2522 :

.....
.....

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni. I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nell'organo amministrativo della cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 16 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 7 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

Art. 8 (Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 21, punto primo lettera b), del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili. La quota minima è.....

Art. 9 (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 22.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 10 punto e).

Art. 10 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti.....voti nelle assemblee della società. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 12 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio cooperatore: i requisiti.....;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 40 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci. L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarle agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 13 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto
 - dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 14 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 15 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di.....con la cooperativa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere

al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 40 e seguenti.

Il recesso non può essere parziale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 16 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a trentacinque giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, si renda moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di....., causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali;
- e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 40 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione dei rapporti mutualistici.

Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 40 e seguenti del presente statuto.

Art. 18 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Art. 19 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 18.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secondo e terzo comma del codice civile.

Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16, lettere b), c), d) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito da derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni

mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a €
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Nessun socio può possedere una quota superiore ai limiti di legge secondo quanto previsto dall'articolo 2525 c.c. secondo comma.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 12.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura dell'organo amministrativo sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

.....
.....
.....

I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio.

TITOLO VII RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) la nomina e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci fatte salvo quanto previsto al successivo articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione e approvazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto nel quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e la posta elettronica. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro dei soci da almeno novanta giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 10 se socio sovventore.

I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede sociale per un tempo non inferiore a cinque anni.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 27 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), c), d), e) ed f) del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo

richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'organo amministrativo, inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Per quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479 bis del codice civile.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto¹⁵.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.

Art. 29 (Verbale delle deliberazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel

¹⁵In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.

verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

All'assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della Confcooperative di _____ alla quale la Cooperativa è aderente.

Art. 30 (Voto)

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di ____ (massimo 5) voti come appresso specificato:_____

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Non è ammesso il voto segreto.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'Organo Amministrativo, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La società è alternativamente amministrata con scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della nomina dell'organo amministrativo, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il Consiglio di Amministrazione. Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà

composto da un numero dispari di consiglieri variabile da ___ a ___, e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; in ogni caso i soci sovventori non possono essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (Consiglio di amministrazione)

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 34, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante redazione ed approvazione per iscritto di unico documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;
- la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto

consenso.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formulata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società per almeno cinque anni.

Art. 34 (Adunanze del consiglio di amministrazione)

In caso di richiesta di un amministratore e comunque in caso di decisioni che riguardano (.....), il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare

- lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compiti degli Amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Almeno ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

Art. 37 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti all'amministratore unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 38 (Rappresentanza)

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al solo presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 39 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 40 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Condizione di procedibilità del procedimento arbitrale di cui al presente articolo è il preventivo esperimento di un tentativo di conciliazione della controversia a sensi e per gli effetti degli articoli 38 e seguenti del D.lgs n. 5 del 17 gennaio del 2003 presso l'organismo di conciliazione promosso da Confcooperative, ove costituito.

Art 41 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c.;
- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine "per non più di una sola volta" ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 42 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c) e dell'eventuale soprapprezzo;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 la cooperativa:

- (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 47 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative e sulle società a responsabilità limitata.



This is a blank, lined page from a notebook. The page is white and features horizontal ruling lines spaced evenly down its length. The page is oriented vertically and is part of an open notebook, with the binding visible in the center crease. The background of the notebook cover is a light green color with a pattern of concentric white circles.

This is a blank, lined page from a notebook, identical to the left page. The page is white and features horizontal ruling lines spaced evenly down its length. The page is oriented vertically and is part of an open notebook, with the binding visible in the center crease. The background of the notebook cover is a light green color with a pattern of concentric white circles.

